

## **TI\_GERICHTE 12.1997.95 vom 21. Juli 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-07-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.95](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.95)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.95 du 21 juillet 1997

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.95 del 21 luglio 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

aprile 1988 in re C. & G. S.n.c./A. SA, 3 ottobre 1988 in re A./B., 3 marzo 1989 in re S./M.M. SA, 16 luglio 1992 in re Z./G. SA, 6 luglio 1993 in re C./D., 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G., 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M.); che l'appello principale, come evidenziato, non contiene tuttavia tali domande, limitandosi per contro a chiedere che la sentenza di primo grado venga annullata; che, da questo punto di vista, lo stesso è perciò irricevibile ( Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 309 n. 4; IICCA 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G., 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M.); che è ben vero che in taluni casi ben definiti dalla legge (art. 146 e 309 cpv. 4 CPC) la richiesta di annullamento della decisione dell'autorità di prima istanza è possibile; che nel caso concreto l'appellante non indica tuttavia alcun motivo di annullamento della sentenza -se non quello che verrà esaminato qui di seguito- per il che, anche per questa specifica e particolare tematica, il gravame sarebbe irricevibile ( Cocchi/Trezzini , op. cit., ibidem; IICCA 6 luglio 1993 in re C./D., 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G.), non essendo oltretutto giustificato un minor rigore procedurale quando la parte -come nel caso di specie- è rappresentata da un avvocato ( Cocchi/ Trezzini , op. cit., ibidem; cfr. in particolare IICCA 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M., concernente questo medesimo patrocinatore); che, al limite, si potrebbe intravedere un motivo di annullamento nel rimprovero mosso al giudice di prime cure di aver condannato la convenuta quando a suo tempo l'istanza era stata invece introdotta nei confronti di una terza persona; che questa particolare censura, pur ricevibile in ordine, risulta comunque manifestamente infondata nel merito; che, in effetti, anche se è vero che originariamente l'istanza venne promossa contro \_\_\_\_\_, non va tuttavia disconosciuto che nel corso dell'udienza di discussione del 23 settembre 1996, il Pretore, constatato da una parte che il Ristorante \_\_\_\_\_ era gestito dalla società omonima della quale il signor \_\_\_\_\_ era l'amministratore unico, e preso atto dall'altra che ci si trovava in una procedura derivante da un contratto di lavoro -dove l'istanza poteva essere proposta anche verbalmente- ha comunicato alle parti che considerava come parte convenuta nella presente vertenza la ditta \_\_\_\_\_ (verbale p. 1); che, a quel momento, la società Ristorante \_\_\_\_\_ debitamente rappresentata, nulla ha eccepito, con il che ben si può ritenere -come implicitamente indicato dal Pretore- che la causa promossa nei confronti di \_\_\_\_\_ fosse stata ritirata e che ne fosse stata introdotta un'altra nei confronti della società proprietaria dell'esercizio pubblico; che, ciò premesso, la qui appellante è assai malvenuta a rimproverare il giudice di prime cure per aver condannato lei nonostante a suo tempo l'istanza sia stata introdotta nei confronti di una terza persona; che l'appello principale, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve

pertanto essere respinto; che con l'appello adesivo la parte istante contesta il fatto che il Pretore le abbia riconosciuto una retribuzione mensile di soli fr. 2'200.-, corrispondente al salario minimo per un lavoratore non qualificato (art. 29 cifra 1 CCNL classe di funzione I.), mentre -a suo dire- la sua attività di cameriera avrebbe giustificato un salario mensile superiore (fr. 2'550.-, cfr. art. 29 cifra 1 CCNL classe di funzione II.); che giusta l'art. 29 cifra 1 CCNL -ancora in vigore al momento dell'occupazione dell'istante, essendo stato disdetto per il 30 giugno 1996- ai lavoratori senza apprendistato professionale, che svolgono un'attività professionale qualificata o che hanno avuto una formazione empirica va attribuita la classe di funzione II., mentre ai lavoratori senza apprendistato professionale né formazione empirica può essere riconosciuta solo la classe I.; che per "attività professionale qualificata" di cui alla classe II. si intende una regolare attività o funzione in un settore o in parte di esso, di regola svolta da professionisti o che non si può qualificare come lavoro subalterno, ritenuto che rientra in tale definizione anche l'attività nel servizio (art. 29 cifra 6, frase 1 e 3 CCNL); che l'istruttoria ha chiaramente provato che l'istante ha lavorato in qualità di cameriera dal 1° dicembre 1994 al 31 gennaio 1996 presso il bar \_\_\_\_\_ e nel febbraio 1996 presso Ristorante alla \_\_\_\_\_, per cui ben si può ritenere -come postulato dall'appellante adesivamente- che le spetti la classe II.; che non torna conto stabilire se da tali maggiori importi debba eventualmente essere detratta una determinata somma per il vitto, la convenuta -cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC)- non avendo provato né che le parti avessero concordato tale detrazione, né che l'istante avesse effettivamente consumato i suoi pasti presso l'esercizio pubblico: in particolare, la circostanza che in sede di replica l'istante possa aver ammesso che la paga oraria di fr. 20.- fosse stata concordata al netto del vitto (verbale p. 1) non prova ancora che essa abbia effettivamente fruito dei pasti presso la convenuta; in ogni caso, avendo la stessa convenuta contestato in duplice tale ammissione (verbale p. 2), questa Camera, confrontata con riscontri probatori contraddittori -che come tali si elidono vicendevolmente- altro non può fare che decidere a sfavore della parte cui incombeva l'onere della prova (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90 n. 7; IICCA 9 dicembre 1993 in re O./P. SA, 7 settembre 1994 in re I. SA/T. SA, 13 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 9 maggio 1995 in re S./M. SA, 9 novembre 1995 in re Z./G. S.p.A.); che, contrariamente a quanto postulato dall'appellante adesivamente, la riforma del giudizio pretorile non permette tuttavia ancora di compensare le ripetibili di primo grado; che l'appello adesivo può perciò essere accolto solo parzialmente; che l'esito dell'appello e dell'appello adesivo, nonché la situazione di indigenza dell'istante risultante dagli atti giustificano di concedere a quest'ultima il beneficio dell'assistenza giudiziaria in seconda sede; che, trattandosi di una procedura derivante da un contratto di lavoro, non si prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 lett. e CPC), mentre le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC); Per i quali motivi, richiamato l'art. 148 CPC dichiara e pronuncia I. L'appello 17 marzo 1997 di Ristorante \_\_\_\_\_ in quanto ricevibile è respinto. II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura di appello. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 3 aprile 1997 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 7 marzo 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.